



REPUBBLICA ITALIANA
 GIUDICE DI PACE DI RIMINI
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

In persona del Giudice di Pace Avv. Federico Tocco
 ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

emessa a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

a far parte integrante del verbale di udienza del 14/11/2019
 nella causa civile iscritta al R.G. N. 2170/2019 promossa da:

Autovermietung AG + Italia srl

ATTORI-RICORRENTI

CONTRO

Prefettura di Rimini

CONVENUTO-RESISTENTE

IN PUNTO A: ricorso ex art. 204 bis C.d.S. ed ex art. 7 D. Lgs. n. 150/2011
 Il ricorso deve essere accolto. In primo luogo preliminarmente va osservato come le società ricorrenti abbiano entrambe legittimazione attiva ad opporre il verbale in esame - nonostante parte resistente nulla abbia eccepito sul punto - nella rispettiva veste giuridica dimostrata di proprietario del mezzo con cui sarebbe stato posto in essere l'illecito in esame ed utilizzatrice di esso, con autorizzazione al subnoleggio, in virtù di regolare contratto di locazione (docc. nn. 2/3/5/6 ricorrenti); le società ricorrenti non hanno affatto provveduto ad effettuare l'oblazione della violazione amministrativa contestata ma hanno provveduto unicamente a corrispondere l'importo della cauzione onde poter assumere la custodia del mezzo sequestrato in conseguenza della violazione amministrativa di cui si discute in questa sede. I documenti trasmessi via pec in Cancelleria e prodotti dalle parti ricorrenti il 20.10.2019 unitamente alla querela di falso da proporre in via incidentale eventuale unitamente ai documenti nn. 6/7 già prodotti attestano tale circostanza inconfutabilmente ed al di là

SENT. A VERB.
 N. 496/19
 del 11-11-19
 R.G. N. 2170/19
 CRON. 6363
 REP. ESB/19

N

dell'errata attribuzione che abbia voluta darne l'organo accertatore e la Prefettura resistente. Il mezzo era infatti stato sequestrato e posto in custodia presso una depositaria autorizzata convenzionata con provvedimento ex art. 213 C.d.S. astrattamente prodromico alla sua confisca come risulta da verbale di sequestro prodotto dalle parti ricorrenti.

Passando al merito va rilevato come l'art. 93 comma 1 bis C.d.S. non sia applicabile al caso in esame in forza dell'espressa previsione normativa di cui all'art. 93 comma 1 ter C.d.S.; la prima delle società ricorrenti è, infatti, impresa comunitaria con sede all'estero senza sede principale o secondaria sul territorio nazionale che ha concesso in locazione senza conducente il veicolo *de quo*.

Il dato normativo testuale è laconico, chiaro ed applicabile al caso in esame e non ammette incertezze o diverse applicazioni della norma richiamata.

La motivazione indicata è assorbente e preclusiva dell'esame degli ulteriori motivi di censura dell'atto opposto proposti dalle società ricorrenti ad ulteriore sostegno dell'a richiesta di accoglimento dell'opposizione; essi pertanto non verranno presi in esame.

Il verbale di accertamento di violazione impugnato ed ogni atto che ne è conseguito per quanto occorrer possa (verbale di sequestro) va, pertanto, annullato.

Spese e competenze di causa, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 per le fasi del giudizio svoltesi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e nello scaglione di valore applicabile (valore indeterminabile da € 5.200,00 ad € 26.000,00 aumentato del 20% per le due parti ricorrenti in conseguenza del sequestro disposto, ma abbattuto successivamente del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/2014) seguono la soccombenza nel giudizio ex art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rimini definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso contro l'atto impugnato annullandolo unitamente agli atti conseguenti ad esso per quanto occorrer possa per i motivi esposti;
- condanna la Prefettura di Rimini a rifondere alle società ricorrenti spese e competenze di causa liquidate rispettivamente in € 264,00 ed in € 1.194,00 oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA se dovute;

Così deciso in Rimini li 14/11/2019

Il Cancelliere
Franca Casella



IL GIUDICE DI PACE

Avv. Federico Tocco